



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 9/22 del 12.2.2025

Linee d'indirizzo recanti modalità e criteri per la concessione di un sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia (IRF)".

1. Riferimenti normativi e programmatici.

La Regione Sardegna, con legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, ha previsto l'istituzione di un sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia (IRF)", finalizzato a facilitare, sotto l'aspetto economico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. Dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l'IRF è stata erogata nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, pari a € 800,00, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la legge regionale n. 18 del 2024, art.1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute.

Le presenti linee di indirizzo definiscono le modalità tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione delle disposizioni legislative per l'accesso al beneficio da parte delle persone affette da fibromialgia e per la sua rendicontazione.

2. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo.

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia (IRF)" le persone con i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un comune della Sardegna;
- 2) essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva la 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda, e deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- 3) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande.

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia (IRF)" deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata al Comune di residenza mediante le modalità dallo stesso definite entro il 30 aprile di ciascuno anno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Misura e attribuzione del contributo.

L'indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a euro 15.000,00	finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre 80.000	finanziamento del progetto decurtato dell'80%

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

5. Gestione della misura.

L'attuazione dell'intervento è affidata ai comuni, che predispongono e pubblicano l'avviso annualmente, curando di dare la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa, allegando un modello di richiesta del contributo al fine di agevolare la richiesta dell'indennità.

I comuni acquisiscono entro il 30 aprile di ciascun anno, insieme alle domande di concessione dell'indennità, l'attestazione ISEE e la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica.

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente, sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già in possesso dell'ente, fermo restando l'obbligo di comunicare al comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura. Resta necessaria la presentazione dell'ISEE annuale.

I dati anonimizzati relativi alle domande presentate sono inviati alla Direzione generale delle Politiche Sociali entro il 30 giugno di ciascun anno, tramite il sistema informativo SIPSO.

6. Erogazione del contributo ai beneficiari.

I contributi vengono quantificati ed erogati agli aventi diritto dal comune di residenza, che gestisce l'intervento nei limiti delle risorse assegnate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Trasferimento del finanziamento regionale.

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali trasferisce, nell'esercizio finanziario, le risorse annuali destinate all'intervento a favore dei comuni beneficiari, sulla base dei dati rilevati tramite il sistema informativo SIPSO, secondo le modalità che verranno comunicate dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

Sono verificate, annualmente, la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e, qualora in sede di monitoraggio siano accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della terza annualità precedente, queste sono riversate alle entrate del bilancio regionale.

8. Rendicontazione.

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata al comune di residenza, che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.